

Codice A1817A

D.D. 14 giugno 2016, n. 1475

Nulla osta ai soli fini idraulici e aut. ai fini della disciplina della navigazione per nuovo pontile, sistemazione area a Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) sull'area censita al N.C.T. mapp. 418 e 420 del Fg.42 e a lago e autorizzazione per la manutenzione della scogliera in sponda dx idrografica del rio Ballona con pulizia e taglio vegetazionale del tratto a monte della SS. Rich.: Sig. Manoni Tranquillo.

In data 26/05/2016 con e-mail del SUAP del Comune di Verbania inerente la pratica 104/2016 (la cui PEC è stata rifiutata per il formato dei files degli elaborati allegati non ammissibili trasmessi con protocollo n° 20306/2016 del 18/05/2016) con protocollo di ricevimento n. 25090/A1817A del 07/06/2016 il Sig. Manoni Tranquillo in qualità di legale rappresentante della società "Verbania Vacanze S.r.l." ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e Commercio del Verbano, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio dei pareri di competenza per la realizzazione di nuovo pontile, sistemazione area a lago sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) sull'area censita al N.C.T. mapp. 418 e 420 del Fg. 42 e a lago e per la manutenzione della scogliera in sponda destra idrografica del Rio Ballona con pulizia e taglio vegetazionale del tratto a monte della SS.

A seguito della sopraccitata nota i funzionari di questo settore hanno effettuato apposito sopralluogo in data 08/06/2016 a seguito del quale è stata consegnata la documentazione progettuale inerente gli interventi.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. L. Sacco in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area e i relativi interventi di che trattasi.

L'intervento consiste nella realizzazione di un pontile, la sistemazione dell'area a lago per realizzare delle aree adibite a spiaggia e per l'accesso al pontile stesso e nella manutenzione della scogliera in sponda destra idrografica del Rio Ballona con pulizia e taglio vegetazionale del tratto a monte della SS.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Visto che la parte dei lavori inerenti l'area demaniale fluviale, la pulizia e il taglio vegetazionale secondo quanto evidenziato nella relativa planimetria allegata si configurano come un intervento di manutenzione ordinaria al fine di ripristinare l'officiosità idraulica all'interno dell'alveo attivo del Rio Ballona.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dagli elaborati progettuali consegnati come sopra citato e dall'esame degli stessi la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”;
- Visto il regolamento regionale recante “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)”, emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- Visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- Visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Vista la L.R. n. 44/2000;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 38/2008;
- Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 15/02/2010 e s.m.i..
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l’occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. Manoni Tranquillo alla realizzazione di opere su area demaniale e pontile sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) nello specchio d’acqua censita al N.C.T. mapp. 418 e 420 del Fg. 42 e a lago;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al Sig. Manoni Tranquillo possa essere rilasciata l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto I);
- III. di autorizzare ai soli fini idraulici la manutenzione della scogliera in sponda destra idrografica del Rio Ballona con pulizia e taglio vegetazionale del tratto a monte della SS;

L’intervento dovrà essere effettuato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);

- 3) i sistemi di ancoraggio del pontile galleggiante dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;
- 4) gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
- 5) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 e essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 6) il Sig. Manoni Tranquillo dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'eventuale rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore o del Rio Ballona che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione, restando a carico della stessa ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area, alle strutture e alle persone in essa collocate prevedendo un'opportuna evacuazione anche in caso di avversità atmosferiche;
- 7) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 8) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 9) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 10) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;
- 11) il taglio delle piante dovrà essere condotto nel rispetto del Reg.Reg. n.4 del 15.02.2010 e s.m.i. ed in conformità delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola;
- 12) il titolare del presente provvedimento, prima dell'inizio dei lavori dovrà dare comunicazione allo sportello Forestale regionale competente per territorio;
- 13) le aree dell'eventuale stoccaggio temporaneo del materiale legnoso dovranno essere dislocate esternamente alle fasce di esondazione del Rio Ballona;
- 14) il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti di terzi; il Sig. Manoni Tranquillo è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

La presente autorizzazione ha validità di giorni 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

Con la presente determinazione è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale fluviale interessata dai lavori;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico lacuale conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il Dirigente
Giovanni Ercole